

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18  
TEL. 0422.559.612 – 10  
FAX 0422.559.618  
MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it  
PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it  
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 7066

Treviso, li 15 DIC. 2015

**AGLI AVVOCATI**  
**AI PRATICANTI AVVOCATI**  
**Loro sedi**

CIRCOLARE N. 17/2015

## **OGGETTO: CONSIDERAZIONI SULLA FUNZIONE DEL COA IN AMBITO DEONTOLOGICO E SULLA RICHIESTA DI PARERI**

Cari Colleghi,

in data 01.01.2015 è entrato in vigore il **nuovo ordinamento disciplinare**, regolato dal Titolo V della legge 31.12.201012 (artt. da 50 a 63), dal Nuovo Codice Deontologico (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.01.2014) e dal regolamento CNF 21.02.2014, n. 2. (modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera immediatamente esecutiva del 26.06.2015).

Ai sensi dell'art. art. 50, 1° comma, legge n. 247/2012 il potere disciplinare appartiene in via esclusiva ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense (acronimo: CDD) in primo grado, al CNF in sede di impugnazione e alla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità.

Il successivo 4° comma, dispone che il COA, ricevuto un esposto, non ha alcun potere discrezionale nel valutarne la fondatezza, ma deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che è competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale.

Il COA di Treviso, quindi, su richiesta del CDD di Venezia e seguendo la prassi instaurata dagli altri COA del distretto si fa carico di ricevere le deduzioni dell'iscritto, per trasmetterle al CDD al pari del fascicolo. Le deduzioni, pertanto, seppur depositate presso la segretaria dell'Ordine, non dovrebbero essere intestate al Consiglio territoriale, bensì *"al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia per il Tramite del COA di Treviso"*.

Il COA deve procedere allo stesso modo ove acquisisca comunque una notizia di illecito disciplinare, e quindi nello svolgimento di qualsiasi altra funzione istituzionale (situazione che si verifica con una certa frequenza nell'esercizio della funzione di opinamento delle parcelle).

Alla luce di questo quadro normativo, è del tutto inutile che gli iscritti, nell'ambito di scambi di corrispondenza polemici con la propria controparte, indirizzino la stessa anche al COA *"per conoscenza"*.

Ricordiamo invece agli iscritti che, in caso di contrasti con un collega, se lo ritengono opportuno, hanno a disposizione due soluzioni previste dalla legge professionale:

- se ritengono che il conflitto sia componibile, possono chiedere al COA di esperire il **tentativo di conciliazione** previsto dal combinato disposto degli art. 13, comma 9 e art. 29, comma 1 lett. O) legge n. 247/2012;
- se ritengono che il conflitto non sia invece componibile per la commissione di illeciti disciplinari, assumendosi la responsabilità morale della scelta, possono **presentare un esposto** ai sensi dell'art. 50 legge n. 247/2012.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Da ultimo ricordiamo che il COA (e per esso anche i singoli Consiglieri), per antica prassi, fornisce ai propri iscritti **pareri** in materia deontologica e tariffaria, anche in via informale e colloquiale. I pareri, per loro natura riguardano sempre l'interpretazione di norme deontologiche in senso ampio, senza spingersi all'esame della fattispecie concreta, perché in ultima analisi la responsabilità di applicare la norma non può che fare carico al titolare della posizione giuridica.

Per lo stesso motivo il COA non fornisce nemmeno pareri di diritto sostanziale o processuale: ciascun avvocato è responsabile in via esclusiva di ogni questione tecnico giuridica concernente gli incarichi professionali che decide liberamente di accettare.

Il COA, infine, non fornisce pareri in merito al funzionamento di alcuno strumento informatico, neppure con riferimento al processo telematico. Per questo è necessario rivolgersi alle varie case di software che forniscono i redattori, dato che il costo dell'assistenza è ampiamente compreso nel corrispettivo concordato al momento dell'acquisto del servizio.

Da ultimo, per una questione di rispetto reciproco e cortesia personale, si invitano tutti gli iscritti a rivolgersi personalmente al COA o ai singoli Consiglieri, senza delegare la richiesta di pareri ai propri collaboratori di studio.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Antonio Guarnieri



IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Sonogo

